

STATUTO

COMUNITA' LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SERDIANA CA LOCALITA' S'OTTA
SNC

Numero REA: CA - 199465

Codice fiscale: 02430710927

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto n. 16.779	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Costituzione-sede-durata	
	Articolo 1	
	Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 recante "Codice del Terzo Settore" , nel rispetto della dignità umana e spirituale della persona, è costituita una cooperativa sociale che assume la denominazione "COMUNITA' LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE - Ente del Terzo settore" a norma della legge n. 381 del 1991 e del D.Lgs. 112/2017 e successive modifiche e integrazioni.	
	La cooperativa ha sede in Serdiana , all'indirizzo comunicato dall'organo amministrativo al Registro delle Imprese.	
	La cooperativa ha durata sino al giorno 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto dei soci dissenzienti.	
	Articolo 2	
	Statuto	
	La cooperativa è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.	
	Articolo 3	
	Norme applicabili	
	Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto in questo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.	
	La cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, co. 4, D.lgs. 112/2017) e Ente del Terzo Settore - di diritto (art. 4, co. 1 D.lgs. 117/2017).	
	TITOLO II	
	Scopi - Oggetto Sociale	
	Articolo 4	
	Scopi e Oggetto Sociale	
	La Cooperativa è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio assistenziali e/o socio educativi orientati per lo più ai bisogni di persone con deficit nelle relazioni sociali in genere.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	

	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	- servizi socio-riabilitativi e/o socio-educativi e percorsi di integrazione lavorativa;	
	- gruppi appartamento;	
	- centri semiresidenziali e residenziali di accoglienza e formazione;	
	- servizi e attività di progettazione, di riabilitazione, di formazione, di osservazione, di orientamento in ambito sociale;	
	- allestire laboratori aperti di riabilitazione specialistica, di manualità ed espressività in genere;	
	- attività di formazione e consulenza;	
	- servizi di attività di sostegno psicologico e pedagogico alle persone;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e di sollecitare l'impegno volontario di singoli e gruppi;	
	- attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	b) attività agricole , industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a norma degli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche, ed in particolare:	
	- la gestione, in proprio o per conto terzi, di aziende agricole in proprietà ed in affitto;	
	- l'attività di conservazione e trasformazione di prodotti in proprio o acquistati;	
	- le lavorazioni agricole a favore di terzi con i proprio mezzi;	
	- l'attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	- lo svolgimento di attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.	
	- attività finalizzate alla tutela ed al recupero dell'ambiente quali: progettazione, gestione, manutenzione e cura di aree verdi, lavori di giardinaggio di ogni genere e specie;	
	- servizi di manutenzione in genere, piccole riparazioni a domicilio, facchinaggio e pulizia, compresi lavori di sgombero di cantine, solai e locali per privati, in conto terzi e per Enti Pubblici;	
	- attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti finalizzata anche al riutilizzo del materiale recuperato;	
	- attività di turismo ecologico quali trekking, equitazione, visite guidate, settimane verdi, centri estivi per giovani a sfondo naturalistico-ambientale;	
	- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, in ogni settore o	

comparto economico funzionale al conseguimento degli scopi sociali;

- trasporto di merci;

- gestione di servizi ambientali in genere come spazzamento, gestione di isole ecologiche/piazzole per la raccolta differenziata, raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti, raccolta e trasporto di rifiuti in genere, sia da avviare a recupero che in discarica;

- attività di formazione, studi e ricerche e promozione culturale, rivolta sia ai soci che a terzi e in particolare: valutazione di impatto ambientale, risanamento e gestione zone degradate, piani di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti, piani di sicurezza e confort per ambienti confinanti di tipo residenziale e produttivo, corsi per addetti alla tutela ambientale e alla sicurezza-confort negli ambienti di lavoro, studi e ricerche per progetti urbanistici di interesse ambientale, didattica ambientale e realizzazione di ogni altro tipo di studio, ricerca o servizio connesso alle tematiche dell'ambiente anche attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento;

- servizi di consulenza e assistenza inerenti le tematiche ambientali, l'agricoltura biologica, lo smaltimento dei rifiuti e quant'altro connesso alle attività oggetto di statuto, rivolti a privati, aziende od enti pubblici;
- attività di falegnameria, attività di produzione di oggetti di design e attività artigianali in genere.

La cooperativa si configura, pertanto, come **cooperativa sociale di TIPO B**: l'attività di gestione dei servizi socio-educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, in quanto destinatari della seconda saranno in parte destinatari anche della prima.

Saranno, infatti, i soggetti socialmente svantaggiati i destinatari dell'attività sociale e saranno alcuni di questi a completare l'inserimento sociale tramite il lavoro gestito dalla cooperativa (**attività di tipo B, legge 381/91**).

La connessione tra le due attività consisterà anche nel fatto che durante l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati potranno essere necessari interventi a livello di servizio socio-sanitari ed educativi.

Le due attività saranno separate dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa anche e soprattutto ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

	A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.
	Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.
	La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza gestendo servizi socio-assistenziali, educativi e di inserimento lavorativo orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone in condizioni di svantaggio sociale.
	La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliorare ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.
	La cooperativa può operare anche con i terzi.
	Le convenzioni tra la cooperativa e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente della cooperativa, quale suo legale rappresentante.
	Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede della cooperativa.
	La cooperativa può inoltre:
	- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense, vendita, organizzazione di eventi e simili se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attività già elencate in precedenza;
	- raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
	- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annessi, beneficiando

	delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti; - promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione a enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. In particolare, l'attività finanziaria potrà essere svolta in forma non prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale e non sarà rivolta al pubblico; essa avverrà, comunque, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Articolo 5	
	(Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci tutti coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti professionali corrispondenti all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, condividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con quella della cooperativa.	
	L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.	
	I rapporti tra la cooperativa ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato	

	dall'associazione.	
	I soci che prestano attività nella cooperativa sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.	
	Articolo 6 (Categoria speciale di soci)	
	La cooperativa potrà, ai sensi dell'articolo 2527, terzo comma del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.	
	Nella categoria speciale di soci potranno essere iscritti soggetti che:	
	- in ragione dell'interesse alla formazione ed al suo completamento siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in ragione del loro inserimento nell'impresa siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa.	
	Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di preavviso.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria quelle individuate nell'articolo 11 dello statuto e	
	- in caso di interesse alla formazione, l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione,	
	- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	

	compagine societaria; c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.	
	Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo 6 bis	
	(libro soci)	
	La società deve dotarsi del libro dei soci, conservato dall'organo amministrativo secondo le disposizioni dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.	
	Il trasferimento delle partecipazioni sociali e la costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci che gli amministratori sono obbligati ad eseguire, nel più breve tempo possibile, dal momento del deposito nel registro delle imprese eseguito ai sensi di legge.	
	Sono, comunque, fatte salve le inderogabili disposizioni di legge. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.	
	In particolare, il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro dei soci. A tale fine i soci devono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica, il proprio indirizzo di telefax ed il proprio numero di cellulare. Gli amministratori devono tempestivamente aggiornare il libro soci con le indicazioni comunicate loro dai soci con modalità idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.	
	Articolo 7	

9 di 22

	gli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.	
	Articolo 9	
	(Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione se il socio sia diverso da persona fisica	
	Articolo 10	
	(Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adot-	

	tate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico;	
	c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.	
	f) il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento indicato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n 142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni.	
	Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola prestazione lavorativa.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.	
	Articolo 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Articolo 13	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art 23, quarto comma, lettera c), la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutata liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è espressamente definito non rimborsabile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.	
	Articolo 14	
	(Morte del socio)	
	In caso di decesso di un socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 15 gennaio 1992, n° 21, e sue successive modifiche ed integrazioni.	

12 di 22

	Soci sovventori	
	Articolo 16	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Articolo 17	
	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100 (cento) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'articolo 19.	
	Articolo 18	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le quote, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Articolo 19	
	(Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;	
	f) il numero minimo di quote sottoscrivibili da ciascun socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti.	

	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.	
	Articolo 20	
	(Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Articolo 21	
	(Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8, se non utilizzato ad altro titolo;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	

	della società. Le risorse economiche della cooperativa sono costituite da:	
	- quote sociali;	
	- contributi pubblici e privati;	
	- donazioni e lasciti testamentari;	
	- rendite patrimoniali;	
	- attività di raccolta fondi;	
	- rimborsi da convenzioni;	
	- attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.	
	- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Articolo 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della cooperativa.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La cooperativa ha il divieto di distribuire, anche in modo in-	

	diretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	Articolo 24	
	(Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione	
	La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	Organi sociali	
	Articolo 25	
	(Assemblea)	
	L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.	
	Articolo 26	
	(Convocazione dell'assemblee)	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	

	so da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Articolo 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Articolo 29 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco, revisore o dipendente della cooperativa, come disposto nell'art 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	

	grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'im- presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen- tante in bianco.	
	Articolo 30 (Presidenza dell'assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presi- dente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua as- senza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza anche dell'amministratore unico, del presi- dente e del vice presidente del consiglio d'amministrazione, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Articolo 31 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione.	
	Il consiglio di amministrazione sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, ed il loro numero sarà deter- minato di volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica- te dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'organo amministrativo è nominato per un periodo pari a 3 esercizi e in tal caso scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della cari- ca.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice pre- sidente.	
	Articolo 32 (Compiti degli amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'as- semblea dei soci dalla legge.	
	Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attri- buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei compo- nenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo for- mato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli ammi- nistratori ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle ope-	

	razioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Articolo 33	
	(Convocazioni e deliberazioni)	
	L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.	
	La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 34	
	(Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono tenuti a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	
	Articolo 35	
	(Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Articolo 36	
	(Rappresentanza)	
	Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 37 (Sindaco Unico, Collegio sindacale e revisore contabile)	
	Nei casi in cui sia obbligatorio per legge, la società provvederà alla nomina del sindaco unico.	
	Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci.	
	Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del sindaco unico, del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'assemblea dei soci anche un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile. La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi. L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.	
	TITOLO VII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo 38 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo 39 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto	

21 di 22

Certifico io sottoscritto dr. Roberto Onano, Notaio in Cagliari, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 comma 5 D.Lgs. 7 marzo 2005, N. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Cagliari, 26 giugno 2023